

Via Vittorio Emanuele, 113  
22100 Como  
Tel. 031.26.74.31  
Fax 031.26.73.88  
c.f. 80014160131  
e-mail: collegioperticom@tin.it  
e-mail: collegiodicom@pec.cnpi.it  
[www.pertiindustriali.como.it](http://www.pertiindustriali.como.it)



COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
DELLA PROVINCIA DI COMO

Prot. 1461/vf

Como, 30 ottobre 2013

A tutti  
I PERITI INDUSTRIALI  
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

## CIRCOLARE 17/2013

EPI

### **Ravvedimento operoso**

Dal **15 ottobre al 15 dicembre 2013** i colleghi non in regola con i versamenti previdenziali possono mettersi in regola potendo contare su particolari agevolazioni.

L'Eppi ha avuto infatti il via libera dai Ministeri Vigilanti, in ragione della crisi finanziaria che ha influito negativamente sul lavoro e sulla nostra economia.

In sostanza, saranno ridotti gli interessi di mora e le sanzioni per il mancato o tardivo pagamento dei contributi previdenziali: quanto versato garantirà la rivalutazione del montante e sarà utilizzato per calcolare la futura pensione.

CATASTO

### **Conservazione del Nuovo Catasto Terreni - verificazioni annuali gratuite - anno 2014**

L'Agenzia del Territorio trasmette il manifesto riguardante le operazioni di verifica periodica (quinquennale e gratuita) relative al NCT per l'anno 2014 che sarà affisso all'albo pretorio dei Comuni sino al 31.12.2013.

Il manifesto è consultabile sul nostro sito [www.pertiindustriali.como.it](http://www.pertiindustriali.como.it) sezione BACHECA - avvisi agli iscritti.

**Sì al distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato anche senza comprovato risparmio energetico**

Cass. 27.09.2013, n. 22276

L. 11.12.2012, n. 220

La cassazione stabilisce che **la delibera condominiale** con la quale si provvede alla trasformazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato in un impianto autonomo **è valida anche senza la dimostrazione**, con idonea documentazione, **che il passaggio comporti un risparmio energetico. A condizione**, però, che la delibera venga approvata a **maggioranza** dei voti pari alle necessarie quote millesimali.

Nel caso in esame la maggioranza dei condomini aveva approvato una delibera avente ad oggetto la trasformazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato in singoli impianti unifamiliari indipendenti, a gas. Alcuni condomini, tuttavia, impugnavano la delibera sostenendo sia la necessità del voto unanime per questo tipo di decisione, sia la mancata presentazione di un progetto di installazione delle nuove opere corredato da relazione tecnica di conformità. La Cassazione rileva come la normativa inerente la conversione di impianti centralizzati in sistemi di riscaldamento indipendenti (vale a dire la L. 09/01/1991, n. 10) prevede sì la documentazione contestata dai ricorrenti, ma non ne vincola la produzione in sede assembleare, non potendo la sua assenza pregiudicare la validità della delibera stessa.

**Ai fini della validità della deliberazione, dalla normativa, non si desume che sussista l'obbligo di acquisizioni tecniche che dimostrino preventivamente l'assoluta convenienza della trasformazione quanto ai consumi.**

Si legge nella sentenza: *“Al legislatore è apparso opportuno favorire... la trasformazione degli impianti da centralizzati in autonomi in relazione al miglioramento che, secondo un criterio di larga scala, esso induce nella gestione del consumo energetico, al di là delle verifiche preventive del caso singolo, che sarebbero incongrue con lo stesso dettato di favore per la trasformazione della tipologia di impianti. È evidentemente impossibile avere la preventiva (e anche successiva) certezza che l'accensione degli impianti e i relativi consumi, allorché autogestiti, restino di fatto inferiori, ben potendo i singoli incorrere in usi errati e consumi che prescindono dal criterio che il legislatore, secondo l'id quod plerumque accidit, ha preferito, cioè la frammentazione in impianti autonomi».*

La sentenza in oggetto è avvalorata anche dalla recente riforma della normativa in materia di condominio operata dalla L. 11/12/2012, n. 220 che, modificando l'art. 26, comma 2, della L. n. 10 del 1991, ha stabilito che *«Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio».*

**Aggiornamento Coordinatori Sicurezza - 19 novembre 2013**

Il Collegio, in collaborazione con A.P.I.CO., organizza per il prossimo **19 NOVEMBRE il 1° modulo del 2° quinquennio relativo all'aggiornamento obbligatorio dei Coordinatori per la sicurezza** (ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Allegato XIV e s.m.i.)

Gli interessati possono scaricare la scheda di iscrizione unitamente al programma della giornata dal sito internet del collegio nella sezione "formazione".

Scadenza iscrizioni: 14 NOVEMBRE 2013.

**L. 98/2013-10-29**  
**Decreto del**  
**Fare:**  
**i punti**  
**qualificanti in**  
**tema di Governo**  
**del Territorio**

La Fondazione dei iure pubblico ha organizzato 6 giornate di studio nella provincia di Como

- Martedì 5 novembre 2013 (dalle 15.00 alle 17.00) - FIGINO SERENZA
- Lunedì 11 novembre 2013 (dalle 15.00 alle 17.00) - CABIATE
- Giovedì 14 novembre 2013 (dalle 16.00 alle 18.00) - VERTEMATE CON MINOPRIO
- Lunedì 18 novembre 2013 (dalle 16.00 alle 18.00) - AROSIO
- Giovedì 28 novembre 2013 (dalle 16.00 alle 18.00) - LENNO
- Venerdì 29 novembre 2013 (dalle 10.00 alle 12.00) - FINO MORNASCO

*Per maggiori informazioni:* [ufficiosegreteria@deiurepubblico.it](mailto:ufficiosegreteria@deiurepubblico.it)

**Dall'ACE**  
**all'APE: ecco il**  
**punto della**  
**situazione!**

Le ultime disposizioni in materia di prestazione energetica degli edifici sono state definite dal D.L. 63/2013 (convertito in Legge 90/2013) che prevede la **sostituzione dell'ACE** (Attestato di Certificazione Energetica) **con APE** (Attestato di Prestazione Energetica).

A seguito dei vari dubbi sollevati dagli operatori riguardo alla redazione dell'APE, sono intervenuti prima il Ministero dello Sviluppo Economico, chiarendo che il calcolo della prestazione energetica fino all'emanazione di nuovi decreti va fatto ancora secondo il D.P.R. 59/2009, poi il Consiglio Nazionale del Notariato, fornendo indicazioni interpretative in merito all'obbligo di allegare l'APE ai contratti di trasferimento degli immobili.

Anche l'ANCE, in una Nota pubblicata il 4.10.2013, ha cercato di fare il punto della situazione sulle disposizioni introdotte dal Decreto.

Il documento chiarisce gli adempimenti che ricadono sulle imprese o proprietari e fornisce indicazioni in merito alle nuove regole per l'attestato di certificazione energetica nelle attività di vendita e locazione.

In particolare, cerca di dare una risposta circa:

- i contratti ai quali è obbligatorio allegare l'APE
- la validità dell'APE
- la validità della vecchia certificazione (ACE)
- le sanzioni previste
- le nuove regole nelle regioni con autonomia in materia di prestazione energetica

<http://www.ance.it/docs/docpdf.aspx?docId=13213>

**Addio IMU,**  
**arriva la TRISE!**  
**Ecco i dettagli**  
**sulla nuova**  
**tassa sui servizi**

Tra i provvedimenti previsti dalla bozza della Legge di Stabilità 2014 compare la **TRISE**, la nuova imposta per il riordino del sistema di tassazione locale, in linea con gli standard europei, che andrà direttamente nelle casse dei Comuni.

Il nuovo tributo è **articolato in due tasse**:

- **TARI**, la tassa che serve a coprire i costi del servizio di raccolta rifiuti, che andrà a sostituire la vecchia Tares;
- **TASI**, la tassa sui servizi indivisibili offerti dai Comuni.

In particolare, la **TARI è sostenuta da chi occupa l'immobile** ed è calcolata in base ai metri quadrati o alla quantità di rifiuti, mentre la **TASI** è calcolata sul valore catastale ed è **pagata dai proprietari**.

Nel caso di **immobili affittati** il conduttore partecipa per una piccola quota, tra il 10 e il 30%.

Per la parte riferita ai servizi indivisibili, per il 2014 l'aliquota massima è fissata al 2,5 per mille.

**Detrazioni fiscali del 65%, del 50% e bonus mobili. Cosa accade con la Legge di Stabilità?**

Tra i provvedimenti previsti dalla bozza del disegno di legge per la stabilità 2014, vi è la **proroga di tutti i bonus fiscali** previsti attualmente **per interventi sulla casa**, per dare maggior respiro al settore dell'edilizia.

In particolare, il testo prevede di prorogare le agevolazioni fiscali nel seguente modo:

Detrazione per **riqualificazione energetica**:

- 65% per spese sostenute **entro il 31 dicembre 2014** su edifici singoli
- 65% per spese sostenute **entro il 30 giugno 2015** su parti comuni di edifici
- 50% per spese sostenute **entro il 31 dicembre 2015** su edifici singoli
- 50% per spese sostenute **entro il 30 giugno 2016** su parti comuni di edifici
- 36% per spese sostenute **dopo il 31 dicembre 2015** su edifici singoli
- 36% per spese sostenute **dopo il 30 giugno 2016** su parti comuni di edifici

Detrazione per **ristrutturazioni edilizie e bonus arredo**:

- 50% per spese sostenute **entro il 31 dicembre 2014** su edifici singoli
- 50% per spese sostenute **entro il 30 giugno 2015** su parti comuni di edifici
- 40% per spese sostenute **entro il 31 dicembre 2015** su edifici singoli
- 40% per spese sostenute **entro il 30 giugno 2016** su parti comuni di edifici
- 36% per spese sostenute **dopo il 31 dicembre 2015** su edifici singoli
- 36% per spese sostenute **dopo il 30 giugno 2016** su parti comuni di edifici

<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00720638.pdf>

**Arriva la Legge di Stabilità! Tante novità per imprese, professionisti e cittadini**

Il 15.10.2013 il Consiglio dei Ministri ha **approvato** la Legge di Stabilità 2014, ora al vaglio del Parlamento, che prevede interventi per 35 miliardi di euro fino al 2016, tra sgravi fiscali e introduzione di nuove imposte.

Tra le novità più importanti per cittadini, professionisti, imprese, ci sono:

- Abbattimento del cuneo fiscale
- Nuove imposte sui servizi
- IRAP professionisti
- Rifinanziamento della Cassa Integrazione Guadagni
- Proroga delle detrazioni fiscali
- Rifinanziamento della Social Card
- Stretta sulle pensioni
- Contributi di solidarietà a favore degli esodati

**Debiti P.A. Al via l'anticipazione al 2013 della seconda tranche dei debiti degli Enti Locali**  
D.M. 13.09.2013

Diventa operativa l'anticipazione al 2013 della seconda *tranche* di pagamenti dei debiti arretrati degli Enti locali.

E' stato infatti registrato dalla Corte dei Conti il decreto che dispone l'erogazione agli Enti locali già autorizzati di una cifra fino a 1,8 miliardi di euro inizialmente programmata per il 2014.

Complessivamente agli enti locali sono stati autorizzati pagamenti di debiti per 3,6 miliardi di euro.

Il provvedimento rientra nella più ampia operazione che prevede l'anticipazione al 2013 di complessivi 7,2 miliardi di euro in favore di Enti locali e Regioni, secondo quanto stabilito dal D.L. 102/2013, in corso di conversione in legge.

I criteri e le modalità di accesso all'erogazione in favore degli Enti locali sono definiti nell'*Atto integrativo dell'Addendum alla Convenzione del 23/12/2009*, perfezionato tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Cassa Depositi e Prestiti in data 11/09/2013, nonché nell'allegato *Atto modificativo del Contratto tipo di anticipazione*.

La Cdp provvederà a trasmettere agli Enti Locali interessati lo schema di Atto modificativo, la cui sottoscrizione è funzionale all'effettuazione, in data 31/12/2013, della predetta erogazione a saldo.

**Firma digitale,  
sufficiente  
anche senza il  
documento di  
identità**

Consiglio di Stato  
20.09.2013, n.  
4676

Il Consiglio di Stato si è pronunciato in merito alla validità della firma digitale nelle procedure di gara telematiche

Con **sentenza n. 4676/ 2013**, la sesta sezione del **Consiglio di Stato** ha affermato che le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, ossia **le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi nonché le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sono valide anche senza l'allegazione di copia del documento di identità del dichiarante quando firmate digitalmente.**

Se il principio può sembrare pacifico agli addetti ai lavori, così non è stato per un consorzio il quale, non essendo risultato vincitore in una gara telematica, ha convenuto dinanzi al Tribunale Amministrativo la società aggiudicataria, chiedendone l'esclusione per non aver allegato copia del documento di identità del legale rappresentante alle dichiarazioni rilevanti ai fini della partecipazione. Richiamando tutta la normativa applicabile al caso di specie, il Consiglio di Stato ha costruito una chiara e puntuale motivazione a sostegno della propria decisione.

L'**art. 295 del D.P.R. n. 207/2010**, prevedendo che le stazioni appaltanti possono ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici, richiama l'**art. 77 del Codice dei Contratti Pubblici** il quale, al comma 6 lettera b) statuisce che *"le offerte presentate per via elettronica possono essere effettuate solo utilizzando la firma elettronica digitale come definita e disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"* (Codice dell'Amministrazione Digitale), senza richiamare ulteriori prescrizione o formalità.

Anche l'**art. 38 del D.P.R. 445 del 2000** (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) rimanda espressamente al CAD prevedendo che le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se eseguite ai sensi dell'art. 65. Il comma 3, invece, prescrive un ulteriore adempimento, ossia l'allegazione della copia del documento di identità per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

L'**art. 65, al comma 1 del CAD**, nell'indicare le modalità di valida presentazione per via telematica di istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici, prevede alla lettera a) la sottoscrizione *"mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato"*, ricomprendendovi a tutti gli effetti anche le dichiarazioni di cui al comma 3 dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 2000.

Secondo il Consiglio di Stato quindi, dal combinato disposto dell'art. 65 comma 1 lett. a) del CAD e dell'art. 77 comma 6 lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici si può giungere alla sola conclusione che *"l'apposizione della firma digitale, a cagione del particolare grado di sicurezza e di certezza nell'imputabilità soggettiva che la caratterizza, sia di per sé idoneo a soddisfare i requisiti richiesti dichiarativi di cui al comma 3 dell'art. 83 del D.P.R. 445 del 2000, anche in assenza dell'allegazione in atti di copia del documento di identità del dichiarante"*.

Questo in quanto la norma primaria di riferimento non subordina in alcun modo il riconoscimento di tale validità alla condizione che l'apposizione della firma digitale, come invece succede per la firma autografa, sia accompagnata dall'allegazione di copia del documento di identità del dichiarante.

Se si giungesse ad una conclusione differente, continua il Consiglio di Stato, si priverebbe *"di utilità pratica la previsione di legge che riconosce all'apposizione della firma digitale un particolare grado di certezza ed attendibilità"*.

<http://www.giustizia->

[amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2013/201304314/Provvedimenti/201304676\\_11.XML](http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2013/201304314/Provvedimenti/201304676_11.XML)

**55% ad ampio raggio per gli immobili di impresa**

CTP di Varese  
21.06.2013, n.  
94/1/13

La Commissione Tributaria Provinciale di Varese (n. 94/1/13, depositata il 21.06.2013) ha riconosciuto il **diritto alla detrazione per il risparmio energetico a una società per un fabbricato non utilizzato direttamente, ma destinato alla locazione.**

Nella circostanza avevamo sottolineato la notevole importanza di tale sentenza in quanto la stessa smentiva completamente l'indirizzo manifestato dall'Agenzia delle Entrate, confermato anche di recente nella riedizione di settembre 2013 della Guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, secondo cui il diritto alla detrazione del 55% (fino al 31 dicembre del corrente anno potenziata al 65%) può essere riconosciuto, nel caso di fabbricati già esistenti posseduti da imprese, per i soli immobili utilizzati direttamente nell'esercizio dell'attività sociale e non anche per quelli destinati alla locazione o alla rivendita, propri - questi ultimi - delle imprese del settore immobiliare e delle costruzioni.

Nella circostanza avevamo, tra l'altro, sottolineato la linearità e la perentorietà delle conclusioni raggiunte dai giudici tributari di Varese, pienamente condivisibili sia dal punto di vista logico che sotto l'aspetto più propriamente interpretativo della normativa.

La posizione espressa dalla CTP di Varese trova pieno riscontro in altre recenti pronunce, una della **CTP di Como** (n. 239, depositata il 2.07.2012), l'altra della **CTP di Lecco** (n. 54, depositata il 26.03.2013), l'ultima della CTP di Treviso (n. 45, pronunciata il 27.05.2013).

Anche in tali casi, i collegi giudicanti hanno riconosciuto le ragioni delle imprese contribuenti sottolineando che

- nessuna norma esclude dalla detrazione gli immobili concessi in locazione o, comunque, diversi da quelli a uso strumentale diretto
- scopo della normativa sul 55% è di incentivare gli interventi di riqualificazione degli edifici esistenti a fini di risparmio energetico, obiettivo rispetto al quale il tipo di utilizzo dell'immobile - diretto o indiretto - appare irrilevante

La normativa è chiara e pone pochi vincoli, ma precisi ed espressamente indicati dal legislatore, consistenti nel fatto che gli edifici devono essere già esistenti (ossia, già denunciati al catasto o comunque utilizzabili, nel qual caso la prova può essere data dalle ricevute di pagamento dell'ICI o dell'IMU) e che, nel solo caso del leasing (ipotesi del tutto differente da quella della locazione), la detrazione compete al solo utilizzatore e non anche alla società di leasing.

Come già la sentenza di Varese, anche quelle di Como, di Lecco e di Treviso sono state pronunciate con riguardo a immobili destinati alla locazione, tuttavia **la natura delle considerazioni sviluppate dai giudici consente di estenderle anche ai fabbricati "merce", alla sola condizione che siano già esistenti.**

<http://www.reteambiente.it/normativa/19103/>

**NORMA UNI 9795:2013**

Terminato il lavoro di revisione, è stata finalmente pubblicata (10.10.2013) la nuova edizione della UNI 9795 "*Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio - Progettazione, installazione ed esercizio*", norma di riferimento del settore e richiamata dal recente "Decreto impianti", DM 20.12.2012.

Il documento prescrive i criteri per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio, collegati o meno ad impianti di estinzione o sistemi di protezione (sia di tipo attivo che di tipo passivo) installati negli edifici, a prescindere dalla loro destinazione d'uso.

Nonostante la versione precedente risalisse a tempi recenti (2010), si è ritenuto opportuno avviare una significativa revisione del testo in considerazione del rapido sviluppo della tecnologia in questo ambito.

Nella nuova edizione sono stati aggiornati molti criteri di installazione, inserendo tra l'altro indicazioni per:

....SEGUE.....

- i rivelatori lineari di tipo resettabile;
- il dimensionamento dei rivelatori puntiformi nei controsoffitti e nei pavimenti sopraelevati per quegli ambienti ove non si abbia circolazione d'aria forzata;
- il dimensionamento dei rivelatori puntiformi nei soffitti con travi;
- il corretto posizionamento in altezza dei rivelatori lineari (ponendo anche un limite al di sotto del quale non è possibile porre il rivelatore);
- i coefficienti di maggiorazione da applicarsi nei locali, nei controsoffitti, nei pavimenti galleggianti degli ambienti con circolazione d'aria elevata

## DPI: Il mancato utilizzo legittimo il licenziamento del lavoratore

La Corte di Cassazione si pronuncia sull'obbligo di usare i mezzi di protezione personale ritenendo legittimo il licenziamento per l'eventuale rifiuto.

Ai fini della sicurezza del lavoro il lavoratore ha il dovere di rendere la prestazione lavorativa con le modalità e nel rispetto delle disposizioni organizzative impartite dal datore di lavoro, compreso l'obbligo di utilizzo dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuali). Conseguentemente il lavoratore dipendente che si rifiuta, in più riprese, di ritirare i DPI, può essere legittimamente licenziato. È quanto stabilito dalla **Corte di Cassazione con Sentenza n. 18615 del 05/08/2013**.

La vicenda ha riguardato un lavoratore che si era più volte rifiutato di ricevere i dispositivi. Inoltre, benché avesse avuto ben due sanzioni disciplinari, il dipendente aveva ulteriormente rifiutato di svolgere i compiti di servizio che gli imponevano il ritiro dei DPI. A questo punto il datore di lavoro gli ha inibito l'accesso sul luogo di lavoro, per violazione dei doveri a lui posti dalla normativa di sicurezza, dal codice disciplinare e dal rapporto di lavoro, e, valutato come gravemente inadempiente il comportamento complessivo del dipendente, procedeva al conseguente licenziamento.

Pertanto i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso avverso il provvedimento di licenziamento presentato dal lavoratore rilevando che rientra nei poteri del datore di lavoro inibire la prestazione lavorativa al dipendente qualora la stessa non avvenga in condizioni di sicurezza in quanto potrebbe avere risvolti pregiudizievoli per l'integrità fisica dello stesso.

## Testo Unico sulla Sicurezza. Ecco l'edizione aggiornata ad ottobre 2013

Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è stato nuovamente aggiornato.

### Le novità nella versione di ottobre sono:

- Legge 119/2013 di conversione al D.Lgs. 93/2008 con modifiche agli artt. 8, comma 4, 71, comma 13-bis e 73, comma 5-bis;
- Legge 98/2013 di conversione al Decreto 69/2013 con modifiche agli artt. 3, 6, 26, 27, 29, 31, 32, 37, 67, 73, 71, 88, 104-bis, 225, 240, 250 e 277;
- Legge 99/2013 di conversione al Decreto 76/2013 con l'aggiornamento degli importi delle sanzioni;
- Circ. Min. Lavoro e delle Politiche Sociali n.: 18, 21, 28, 30, 31 e 35;
- Circolari del Ministero della Salute del 10.05.2013 e del 10.06.2013;
- D.M. del 30.05.2013 riguardante l'elenco delle aziende autorizzate ad effettuare lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000V (ai sensi del punto 3.4 dell'allegato I al D.M. 04/02/2011);
- D.D. del 31.07.2013 riguardante il sesto elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71 comma 11.

<http://www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro/Documents/TU%2081-08%20-%20Ed.%20Ottobre%202013.pdf>

**DURC  
Adeguamenti  
operativi  
alla luce del  
Decreto del Fare**  
Circ. INAIL  
20.09.2013, 5727

E' stata pubblicata la Circolare INAIL «*DURC. Art. 31 DL 69/2013 convertito nella legge 98/2013. Primi adeguamenti effettuati con il rilascio della versione 4.0.1.28 dell'applicativo Sportello unico previdenziale*» relativa alle novità sul DURC introdotte dal D.L. 69/2013 (Decreto Fare) ed ai chiarimenti forniti in materia dalla Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 36/2013. La Circolare in commento ricorda che una delle novità più rilevanti riguarda il periodo di validità del DURC che è ora di 120 giorni dall'emissione, per i certificati rilasciati:

- per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale;
- per i lavori edili tra soggetti privati, fino al 31/12/2014.

Si ricorda inoltre che nella Circolare ministeriale 36/2013 è stato precisato che la validità di 120 giorni dei DURC acquisiti dalle stazioni appaltanti per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa alla sussistenza del requisito di ordine generale previsto dall'art. 38, comma 1, lett. i), del D. Leg.vo 163/2006 decorre dalla data indicata nel certificato di verifica della dichiarazione sostitutiva, anziché dalla data di rilascio.

Infine, le nuove disposizioni, infine, hanno stabilito che le stazioni appaltanti pubbliche devono utilizzare il DURC rilasciato per i contratti pubblici in corso di validità e acquisito d'ufficio per la verifica della dichiarazione sostitutiva anche per l'aggiudicazione e la stipula del contratto nonché per contratti diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito.

Si è dunque reso necessario aggiornare le diciture sui certificati riguardanti il periodo di validità, che sono elencate nella Circolare in commento, suddivise per richiedente e tipo di richiesta.

<http://www.lavorofisco.it/docs/Inail-Nota-5727-2013-elenco-novita-DURC.pdf>

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
(Per. Ind. Paolo Bernasconi)  
